

BOZZE DI STAMPA

16 dicembre 2020

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (2040)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BERNINI, MALAN, VITALI, PAGANO, FAZZONE, SCHIFANI, CALIENDO, DAL MAS, GHEDINI, MODENA

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2040,

premesso che:

il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà;

nello specifico, il decreto-legge in esame - che introduce nel nostro ordinamento rilevanti modifiche ai decreti c.d. Sicurezza (decreto-legge 113/2018 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 e decreto-legge 53/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77), il superamento delle multe severe alle ONG che violino le norme in materia di immigrazione nonché la riforma del sistema di accoglienza prevedendo, tra l'altro, il regime di protezione internazionale - desta ampie preoccupazioni in materia di immigrazione irregolare e dal punto di vista della legittimità costituzionale, dettando altresì nuove norme riguardanti settori diversi ed eterogenei come esplicitato nel titolo;

il provvedimento in esame tratta, infatti, una materia - quella relativa all'immigrazione - strettamente connessa con una pluralità di temi che assumono una particolare rilevanza nell'ambito del diritto costituzionale, del diritto internazionale e dell'Unione europea, che non può essere affrontata con politiche miopi ed inadeguate;

nella relazione illustrativa del provvedimento è specificato che a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dai decreti-legge 4 ottobre 2018, n. 113, e 14 giugno 2019, n. 53, e della loro prima applicazione, «si è manifestata la straordinaria necessità e urgenza di chiarirne alcuni profili, tramite una loro rimodulazione che tenga conto dei princìpi costituzionali e di diritto internazionale vigenti in materia e di porre rimedio ad alcuni aspetti funzionali che avevano generato difficoltà applicative»;

durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sono state apportate numerose modifiche al testo originario del decreto, attraverso la novella dell'articolo 5 del Testo Unico sull'immigrazione di cui al d.lvo 25 luglio 1998, n. 286, che hanno ulteriormente allargato gli ambiti di applicazione di alcune norme sia dal punto di vista territoriale che temporale;

in particolare, con riferimento all'articolo 1, comma 1, recante disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera, si è intervenuto sulle disposizioni relative al d.P.C.M. che stabilisce annualmente i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Unione europea per motivi di lavoro, subordinato o autonomo;

a seguito delle modifiche apportate, si prevede che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto; è stato quindi soppresso il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato, attualmente previsti;

con riferimento all'articolo 1, comma 2, esso interviene sulla disciplina relativa alla possibilità di limitazione o divieto di transito e di sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, le condizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982;

la nuova disciplina sostituisce quella introdotta dal Decreto "sicurezza bis" disponendo che il provvedimento di limitazione o divieto possa ri-

guardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare riferimento all'ingresso; è altresì disposta l'esclusione per le operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare;

inoltre, è previsto che l'inosservanza del divieto o del limite di navigazione comporta una sanzione da 10 mila a 50 mila euro; viene quindi abrogata la norma, introdotta dal decreto "sicurezza bis" che prevedeva la sanzione da 150.000 a euro 1.0000.000 a cui si aggiungeva la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione;

considerato che:

appare in tal senso del tutto illegittimo l'utilizzo dello strumento della decretazione di necessità e di urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione: la puntuale giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'utilizzazione del decreto-legge e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo il suddetto articolo «non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta» sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva - riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità - ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

nello specifico con la sentenza n. 128/2008, la Corte ha precisato «richiamando una precedente decisione (sentenza n. 29 del 1995), che la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto.»;

lo strumento della decretazione d'urgenza dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile; ma la circostanza che l'attuale Esecutivo se ne avvalga conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento;

il provvedimento risulta, altresì, caratterizzato da un contenuto disorganico ed eterogeneo: alle disposizioni in materia di immigrazione si ag-

giungono persino quelle relative alle comunicazioni dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al divieto di ingresso nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico intrattenimento o nelle loro adiacenze, al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti attraverso siti web e, infine, è prevista la modifica della denominazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale in quella di «Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» e viene ridefinita sul piano normativo primario il suo ruolo di meccanismo nazionale di prevenzione, prorogando, nel contempo, per due anni il mandato del collegio attualmente in carica;

a tal proposito occorre ricordare che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte invitando il Governo «a vigilare affinché nel corso dell'esame parlamentare dei decreti-legge non vengano inserite norme palesemente eterogenee rispetto all'oggetto e alle finalità dei provvedimenti d'urgenza»;

il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge;

in particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto *tout court* illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

come si legge nella sentenza citata, infatti, quest'ultima disposizione, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte - costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;

più di recente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 del 4 dicembre 2019 ha osservato che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Tale violazione non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, giacché esse, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma scaturisce dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad

esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge (sentenza n. 22 del 2010)», ribadendo che «la legge di conversione [...] rappresenta una legge "funzionalizzata e specializzata" che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei (ordinanza n. 34 del 2013), ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico» (sentenza n. 32 del 2014);

desta forte perplessità che il Governo in carica - diversi esponenti del quale in passato hanno più volte condannato l'uso sconsiderato e scorretto del decreto-legge - lungi dall'evitare la produzione normativa attraverso decretazione d'urgenza e dal limitare la stessa solo a casi realmente straordinari, abbia fatto, ancora una volta, ricorso a tale strumento;

il provvedimento è quindi viziato dal punto di vista della legittimità costituzionale sia perché ha un contenuto disomogeneo che probabilmente comporterà successivi interventi integrativi, non soddisfacendo dunque le esigenze di chiarezza e semplificazione della legislazione, sia perché privo dei requisiti straordinari di necessità e urgenza;

giova evidenziare, tra l'altro, che un decreto eterogeneo all'origine, reca il rischio di trasformarsi, così come avvenuto nel corso dell'iter presso l'altro ramo del Parlamento, in un provvedimento omnibus in cui vengono inseriti che puntualmente diventa il veicolo per inserire e approvare un coacervo di norme senza alcun nesso reciproco;

il decreto in oggetto appare più la conseguenza di scelte e valutazioni di opportunità politica, così come dimostra l'abrogazione di numerose disposizioni in tema di immigrazione e asilo contenute nei decreti Sicurezza sopra citati, emanati pochi mesi fa durante il Governo Conte I, anche con il consenso di una parte della maggioranza che sostiene l'attuale Esecutivo e che invece ora ne chiede la modifica;

l'iter molto lento di approvazione del decreto in prima lettura alla Camera ed il ricorso in Aula alla questione di fiducia, costituiscono inoltre un'aggravante con precedenti ormai quasi consuetudinari che vedono il Governo limitare al massimo il dibattito in uno dei due rami del Parlamento, non consentendo di avere il tempo congruo e necessario per apportare eventuali modifiche migliorative al testo in seconda lettura, facendo venire meno il principio costituzionale del bicameralismo;

delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge AS 2040.

QP2

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BARBARO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, PETRENGA, RUSPANDINI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale» è composto da 16 articoli;

i primi articoli del provvedimento intervengono in materia di permesso di soggiorno e di controlli di frontiera e sul procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, modificano le disposizioni relative all'accoglienza e al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione, e dispongono in merito ai delitti commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa del trattenimento all'interno dei centri e delle strutture, per i quali è previsto l'arresto obbligatorio e facoltativo;

nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati, è stato modificato l'articolo 1 del testo originario del decreto-legge che modifica il decreto legislativo del 25 luglio 1998, n.286, in materia di disposizioni di permesso di soggiorno e controlli di frontiera. A tal proposito si interviene sulle previsioni del Testo unico immigrazione relative al DPCM che stabilisce annualmente i flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all'Unione europea per motivi di lavoro, subordinato o autonomo. A seguito delle modifiche apportate, si prevede che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Sono quindi soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato, attualmente previsti;

al medesimo decreto legislativo, all'articolo 19 in materia di divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili, si è ritenuto opportuno specificare che in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;

è stato introdotto al decreto legislativo un nuovo articolo, il 38-*bis*, in ordine al soggiorno di breve durata di studenti di filiazioni universitarie

straniere intendendosi per tale, il soggiorno che si protragga per un periodo non superiore a centocinquanta giorni degli studenti di uno specifico tipo di struttura educativa. Si tratta delle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucro;

infine è stato introdotto un ulteriore articolo al decreto-legge che prevede la modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 286 del 1998 in materia di Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, prevedendo l'assegnabilità anche ad enti del Terzo settore di beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia di prevenzione e repressione dell'immigrazione clandestina. Se si tratti di imbarcazioni, tali enti procedono allo smaltimento,

considerato che:

in una parte successiva il decreto-legge prevede, invece, norme volte a limitare l'accesso ai locali di pubblico trattenimento da parte di soggetti denunciati o condannati per reati di droga, specificatamente relativi alla vendita o alla cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché modalità per il contrasto al traffico di stupefacenti via internet; il decreto interviene anche sulla disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, apportando alcune modifiche in tema di reclami e istanze ad esso proposti, e, infine, introduce un nuovo articolo nel Codice penale, volto a sanzionare l'introduzione e l'utilizzo di dispositivi di comunicazioni all'interno delle carceri;

è di tutta evidenza che si tratta dell'ennesimo provvedimento omnibus varato dal Governo in questa legislatura, che appare quanto meno inappropriato in questo momento di crisi pandemica e al cospetto delle misure sempre più restrittive imposte ai cittadini con l'obiettivo di tutelare la loro stessa salute. Si è preferito costringere il Parlamento ad occuparsi degli immigrati non delle famiglie, delle imprese, dei cittadini italiani messi in ginocchio dall'emergenza Covid. L'attuale maggioranza annuncia le prossime priorità dell'attuale Governo: abolizione del reato di immigrazione clandestina e sì allo Ius Soli. Mentre 150mila professionisti sono ancora in attesa dei ristori del governo e 460mila piccole imprese rischiano la chiusura. Il numero degli immigrati sbarcati all'interno del nostro Paese, è passato dai 9.475 del 2019 ai 27 mila di oggi. Una cifra impressionante, soprattutto, considerando che siamo in piena emergenza sanitaria.

a fronte del costante aumento del numero dei contagi e delle disposizioni restrittive adottate, l'approdo in Aula di un provvedimento che, modificando i precedenti decreti sicurezza, determinerà un aumento di arrivi e presenze di stranieri irregolari nel territorio nazionale, con tutti i rischi che ne conseguono in primissimo luogo sotto il profilo della sicurezza sanitaria, appare non solo inopportuno, ma sconsiderato proprio in un momento in cui

anche le misure in termini di sicurezza verso l'immigrazione illegale dovrebbero essere più restrittive;

con il nuovo provvedimento i decreti Sicurezza voluti dal centro destra e approvati dal passato Governo, dove c'era lo stesso Presidente del Consiglio, verrebbero oggi praticamente cancellati;

che le attuali norme aprono le porte all'immigrazione illegale facilitando la vita ai trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo;

occorre, infatti, evidenziare che i cd. decreti sicurezza modificati dal testo in esame avevano introdotto meccanismi restrittivi nei confronti dell'immigrazione illegale di massa, necessari a maggior ragione in questo momento di pandemia, attraverso l'imposizione di limitazioni all'abuso del ricorso alla cd « protezione umanitaria » e all'attività criminogena di alcune ONG; non si può prescindere dal fatto, altresì, che si tratta di modifiche che avrebbero dovuto essere affrontate attraverso provvedimenti ordinari e un più ampio confronto nelle competenti sedi parlamentari, e non approfittando dell'emergenza sanitaria in corso e della prassi sempre più consolidata del ricorso alla decretazione d'urgenza; inoltre, il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 ottobre è stato promulgato ben due settimane dopo, a evidente riprova dell'assenza di urgenza per il Governo stesso; a ciò si aggiunge il fatto che le norme del provvedimento, come precedentemente illustrato, hanno un contenuto eterogeneo che spaziano dal diritto di asilo al contrasto allo spaccio di droga, alla figura del Granate dei detenuti; proprio queste ultime disposizioni, insieme a molte altre contenute nel provvedimento e tra le quali stridono in modo particolare le modifiche al Codice penale, recano carattere ordinamentale, e sono, quindi, del tutto incompatibili con la decretazione d'urgenza; per quanto attiene all'eterogeneità del contenuto del decreto-legge, questo è qualificato come vizio del provvedimento sia dalla legge n. 400 del 1988, sia dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale;

la prima, infatti, annovera tra i requisiti dei decreti-legge proprio quell'omogeneità di contenuto al cui rispetto la Corte costituzionale ha in più occasioni richiamato il potere esecutivo, ribadendo che risulta « in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei »;

per quanto attiene i requisiti che dovrebbero connotare l'adozione e la struttura di un decreto-legge, stabiliti, in primis, dall'articolo 77 della Carta costituzionale e più volte definiti e ribaditi dalla Consulta, occorre osservare che il provvedimento in esame appare censurabile non solo sotto il profilo della eterogeneità del contenuto sin qui esaminata ma anche sotto quello della necessità e urgenza; con riferimento, in particolare, alla materia dell'immigrazione l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione appare illegittimo trattandosi di interventi su un fenomeno in essere da numerosi anni e che coinvolge in maniera significativa il nostro rapporto con l'Unione europea e i suoi Stati membri;

il requisito dell'urgenza, peraltro, appare assente da tutte le misure previste dal decreto-legge in esame, che interviene su istituti giuridici esistenti da molto tempo e che dunque dovrebbe avvenire attraverso la procedura legislativa ordinaria, anche al fine di valutarne la compatibilità con gli obblighi costituzionali e con quelli derivanti dal rispetto degli accordi internazionali, delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge AS 2040.

QP3

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, ALESSANDRINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BERGESIO, BORGHESI, BORGONZONI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, DORIA, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RICCARDI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESTOR, TOSATO, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 2020, n.130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-*bis*, 391-*bis*, 391-*ter* e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale;

premesso che:

ai sensi dell'articolo 78, terzo comma del Regolamento, entro cinque giorni dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione al Senato del disegno di legge di conversione, un Presidente di Gruppo o dieci Senatori possono presentare in Assemblea una proposta di questione pregiudiziale ad esso riferita;

delibera:

ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento di non procedere all'esame dell'AS 2040.
